



## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

### **INDAGINE CONOSCITIVA SUGLI ORGANISMI DELLA FISCALITA' E SUI RAPPORTI TRA CONTRIBUENTE E FISCO: AUDIZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA.**

**Mercoledì, 8 luglio 2015 h. 16**

Il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria prende atto che alcuni dei suggerimenti formulati nella propria proposta di attuazione dell'art. 10 della Legge 11 marzo 2014 n. 23 (c.d.delega fiscale) sono stati recepiti parzialmente nello schema di Decreto Legislativo n.184/2015 recante, tra l'altro, misure per la revisione del contenzioso tributario.

Si osserva che la scelta del Governo di dare attuazione alla delega in maniera parziale non è condivisibile perché viene esercitato in maniera disarmonica il potere delegato rispetto al disegno generale di riforma tratteggiato dal legislatore.

In particolare, non si registrano interventi normativi su alcuni punti trattati dall'art. 10 della legge delega di seguito indicati, già oggetto della Proposta del Consiglio di Presidenza presentata il 4 marzo 2014 (che si allega sub. 1), che si ripropongono affinché vengano inseriti nel testo definitivo:

- per rafforzare la terzietà dell'organo giudicante, così come espressamente enunciato nell'art. 10 della legge delega, occorre innanzitutto prevedere che in tutti gli atti normativi le denominazioni "*Commissione Tributaria Provinciale*" e "*Commissione Tributaria Regionale*" siano sostituite rispettivamente con le denominazioni "*Tribunale tributario*" e "*Corte d'Appello tributaria*" (cfr. pagg. 4 e 5 della Proposta);

- nessun intervento risulta ipotizzato per garantire la effettiva autonomia della giurisdizione tributaria rispetto al MEF, indirettamente parte in causa tramite le Agenzie fiscali (pagg. 4 e 5 della Proposta);

- spiace rilevare che nessun intervento sia stato previsto in materia di trattamento economico dei giudici tributari, attualmente stabilito in misura irrisoria. Non si può che fare richiamo a quanto già contenuto sul punto nella Proposta a pag. 17 (art. 10.7) e, comunque, all'ineludibile necessità che anche per l'ordine giudiziario tributario, alla stregua di tutti gli altri ordini giudiziari, sia previsto uno strumento di adeguamento automatico dei compensi fissi, rimasti invariati dal 28 giugno 2002 (cfr. all. sub. 2).

Inoltre, con riferimento alla materia disciplinare, si suggerisce, onde evitare gli effetti deleteri derivanti dal lasso di tempo intercorrente tra la deliberazione da parte del Consiglio della sanzione disciplinare e il decreto ministeriale di irrogazione della sanzione (che differisce l'esecuzione della sanzione anche per alcuni anni), la modifica dell'art. 16, comma 6 del d. lgs. n. 545/1992 nei termini di seguito indicati:

**Art. 16, comma 6, d. lgs. n. 545/1992 Procedimento disciplinare**

<b>NORME DA MODIFICARE</b>	<b>PROPOSTA</b>
6. La sanzione disciplinare <u>deliberata</u> dal consiglio di presidenza è <u>applicata</u> con decreto del Ministro delle finanze.	“6. <i>La sanzione disciplinare <u>applicata</u> dal Consiglio di Presidenza è <u>dichiarata</u> con decreto del Ministro delle Finanze”</i>

Si fa inoltre presente che difetta nella tipicizzazione degli illeciti disciplinari la previsione della “*reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio adottate dagli organi competenti*” con conseguente impossibilità di perseguire frequenti comportamenti non collocabili nelle altre tipologie.

Da ultimo si suggerisce l'inserimento della seguente norma di chiusura *all'art. 15, comma 2, lett. M): “Ogni altro comportamento non conforme ai doveri ed alla dignità del proprio ufficio che leda l'immagine della giurisdizione tributaria”*

Si allega:

1) Proposta del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria “Attuazione dell'art. 10 della legge n. 23 dell'11 marzo 2014 - Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita”;

2) Proposta di modifica dell'art. 13 del d. lgs. n. 545/1992.